

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 3354

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BOREA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2005

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004 e disposizioni per l’adempimento delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	9
Testo del Protocollo in lingue ufficiali	»	13
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	29

ONOREVOLI SENATORI. - Per un più efficace funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, il nuovo Protocollo n. 14 della Convenzione, aperto alla firma degli Stati membri firmatari del Trattato, a Strasburgo, il 13 maggio 2004 ed in pari data firmato dall'Italia, introduce le seguenti principali modifiche:

ricorsi palesemente inammissibili: le decisioni di ammissibilità, attualmente prese da una commissione di tre giudici, verrebbero prese da un singolo giudice, assistito da relatori extra-giudiziari. L'idea è accrescere le capacità di filtraggio della Corte, in altri termini la sua capacità di filtrare i casi «senza speranza»;

ricorsi ripetitivi: per i ricorsi che appartengono ad una serie derivante dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, la proposta è che l'istanza possa essere dichiarata ammissibile e giudicata da una commissione di tre giudici (contro l'attuale Sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria semplificata;

nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di permettere alla Corte una maggiore flessibilità, viene proposto un nuovo requisito di ammissibilità (oltre alle condizioni già esistenti, quali l'aver già percorso i diversi gradi di giudizio nazionali, o il limite temporale di sei mesi). Grazie a questo requisito, la Corte potrebbe dichiarare inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito uno svantaggio significativo, purché il «rispetto dei diritti umani» non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per evitare che ai ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non potrà rigettare un ricorso

su tali basi, se lo stato chiamato in causa non ne prevede una tutela.

Gli altri provvedimenti previsti nel Protocollo vertono sulla modifica dei termini del mandato dei giudici, dagli attuali sei anni rinnovabili, ad un unico mandato di nove anni, e su una norma che tiene conto dell'eventuale adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

Ma la modifica più significativa, per l'ordinamento italiano, è quella che attiene alla fase dell'esecuzione delle sentenze della Corte: il Comitato dei ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza dei due terzi, avrebbe maggiori poteri per avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato. Il Comitato dei ministri avrebbe anche il nuovo potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza. Questa facoltà è destinata ad assistere il Comitato dei ministri nel suo compito di supervisione dell'attuazione delle sentenze, in particolare nel determinare quali misure siano necessarie per ottemperare ad una sentenza.

Tale previsione, contenuta nel Protocollo la cui ratifica qui si propone di autorizzare, impone una più generale risistemazione del complesso normativo che regola i rapporti tra i due ordinamenti: ad essa è insufficiente la pur presente clausola recante l'ordine di esecuzione, essendo necessario invece apportare ulteriori modifiche al nostro ordinamento, alle quali tendono gli articoli 3 e seguenti del presente disegno di legge.

Ormai il comportamento di ogni Stato, non soltanto sotto l'aspetto politico, ma anche sotto quello economico e sociale, è largamente condizionato da ciò che accade nel mondo, e quindi dall'esistenza di discipline giuridiche internazionali. Il loro consegu-

mento interpretativo più originale si fonda sulla biunivocità delle norme di coordinamento, che sono volte ad assicurare l'unità del diritto: trattandosi di norme a carattere aperto, esse si inseriscono in entrambi gli ordinamenti, regolando i rapporti del diritto internazionale con quello interno. Ne consegue che la «giustiziabilità» delle norme di diritto internazionale si va accrescendo, rispetto alla concezione tradizionale secondo cui la loro applicazione deriva da atti di sovrana discrezionalità degli organi di vertice del singolo Stato; la norma internazionale viene infatti così dichiarata obbligatoria per tutti gli organi statuali, compresi quelli giurisdizionali interni.

Se questa è ormai decisamente l'evoluzione del sistema gius-internazionalistico, è ancora più evidente l'incongruità che si viene a creare tra nuovi trattati (ispirati dalla concezione monista) e trattati più antichi, che - proprio in ragione del loro precorrere i tempi - risentono ancora delle limitazioni cui l'approccio dualistico costringeva il sistema convenzionale internazionale. Tra questi ultimi vi è sicuramente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nei confronti della quale si sta da tempo sviluppando un processo di adattamento ai nuovi indirizzi internazionali in tema di adeguamento: esso avviene in via interpretativa con il paragrafo 249 della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 13 luglio 2000 (caso Scozzari e Giunta contro Italia) e con l'opinione parzialmente concorrente del giudice Zupancič alla sentenza sempre della Corte del 27 febbraio 2001 (caso Lucà contro Italia).

Nel saggio del direttore generale dei diritti dell'uomo presso il Consiglio d'Europa, Pierre-Henri Imbert, L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle decisioni del Comitato dei ministri, pubblicato in Documenti Giustizia (n. 1-2 del 2000), emerge come finora si sia sovraccaricata la *coté* diplomatica del Consiglio d'Europa con questioni di stretto

diritto, assoggettando l'adempimento delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti umani alla negoziazione di merito tra Stati. Anche se fino ad ora all'accertamento della violazione conseguiva soprattutto il riconoscimento di una misura risarcitoria, la prassi era che la cancellazione dall'ordine del giorno del Comitato dei ministri (della questione relativa all'esecuzione di una sentenza) solo quando lo Stato condannato vi avesse adempiuto; alla luce dei nuovi sviluppi giurisprudenziali, sempre più s'impone invece l'introduzione di meccanismi automatici di adempimento con cui i singoli ordinamenti interni degli Stati membri procedano autonomamente ad eseguire le sentenze che li riguardano. È quanto ha auspicato il 22 gennaio 2001 il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo Luzius Wildhaber, ricordando che una risoluzione era stata adottata nella Conferenza ministeriale di Roma del 3-4 novembre 2000 proprio per il conferimento (insieme con risorse aggiuntive) l'introduzione di «effettivi rimedi a livello nazionale»: questi ultimi sono giudicati dal presidente «essenziali» per il futuro del sistema della Convenzione (v. *Press release issued by the Registrar: Measures to secure future effectiveness of Human Rights Court welcomed*, in <http://www.echr.coe.int>).

Lo spostamento della Corte di Strasburgo da una giurisdizione meramente risarcitoria all'affermazione della necessità di misure ripristinatorie (obbligo precipuo dello Stato) potrebbe sembrare confliggere col disposto letterale della Convenzione, il cui articolo 41 recita: «If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.» Si tratta di una previsione rimarchevolmente più flebile di quella andata affermando nel successivo cinquantennio di elaborazione convenzionale in materia. L'articolo 68 del trattato istitutivo della

Corte interamericana dei diritti umani, ad esempio, prevede: «1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.».

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo invero già in sé conteneva le premesse per una via ancor più vincolante: all'articolo 46, oltre a ripetere che «Le alte parti contraenti s'impegnano ad uniformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle cause di cui sono parte», si prevede infatti che «La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne sorveglia l'esecuzione». Ma, in realtà, questa formula rimette alla diplomazia tra gli esecutivi del Consiglio d'Europa quello che, almeno per la parte indennizzatoria, nel regime interamericano rappresenta già un titolo esecutivo utilizzabile nell'ordinamento interno di ciascuno Stato membro; più in generale, lo strumento della messa all'ordine del giorno del Comitato dei ministri in tanto dimostra la sua efficacia, solo in quanto agli argomenti di diritto consacrati nella sentenza si accompagnino argomenti politici utilizzati (almeno) dalla maggioranza degli altri Stati contraenti per convincere lo Stato condannato ad adempiere.

Nella ricerca di una diversa interpretazione della norma pattizia, è stato proprio il giudice Zupancič a rivelare le reali intenzioni dei padri fondatori, ricostruendo le vicende che condussero all'articolo 41 (*olim* articolo 50) della Convenzione. La sua versione originaria (presentata il 5 settembre 1949 da P.H. Teitgen) prevedeva che il verdetto della Corte avrebbe ordinato allo Stato interessato: 1) di annullare, sospendere o emendare la decisione incriminante, 2) di disporre la riparazione per il danno cagionato, 3) di richiedere che siano applicate le appropriate sanzioni penali, amministrative o civili

alla persona responsabile. Questa versione fu in seguito modificata dal Comitato di esperti per i diritti umani, composto di rappresentanti governativi. Il delegato italiano T. Perrassi (membro della Corte permanente di arbitrato, ma anche autorevole esponente della tesi dualistica nelle sue Lezioni di diritto internazionale) propose un emendamento che fu poi accolto; questa previsione era ispirata all'articolo 10 del Trattato del 3 dicembre 1921 di arbitrato e di conciliazione tra le confederazioni Svizzera e lo Stato germanico ed all'articolo 32 dell'Atto generale del 26 settembre 1928 per il regolamento pacifico delle controversie internazionali. Naturalmente, si trattava di norme convenzionali volte ad affrontare specifiche situazioni in cui lo Stato parte di un accordo arbitrale era incapace di mutare il suo diritto interno ma era disponibile a pagare un'equa riparazione di altro tipo; la base per gli accordi arbitrati era la compensazione extragiudiziale per il danno sofferto da un individuo e cagionatogli da uno Stato estero.

Ma allora il riferimento al diritto interno dello Stato parte (che) consente che sia resa solo una parziale riparazione nasceva — come s'è visto — nel contesto arbitrale, in cui lo Stato era politicamente disposto a compensare in via restitutiva l'individuo penalizzato, ma era nell'impossibilità di farlo a causa di specifiche previsioni del suo diritto interno, spesso di rango costituzionale. L'intento della previsione risarcitoria era perciò di scavalcare gli impedimenti legali interni e di trasporre la questione della compensazione al livello di protezione diplomatica interstatale; nel contesto della Convenzione — e della giurisprudenza più recente della Corte — questo modo di porre la questione è oramai del tutto superato.

Già sarebbe del tutto pleonastico e ridondante interpretare la norma nel senso che prevede una via alternativa a quella ostruita dal diritto interno (dimostratosi inidoneo a rimediare alla violazione); il giudice Zupancič propone perciò di capovolgere la questione,

superando l'ottica dualistica di fonte arbitraria. La norma convenzionale va intesa nel senso che, prima che la Corte riconosca il diritto al risarcimento patrimoniale, occorre dimostrare che il sistema legale interno dello Stato parte abbia fatto tutto il possibile per correggere la violazione accertata dalla Corte. Sebbene l'esaurimento dei rimedi interni possa essere una spia di tale impossibilità di rimedio, esso non dimostra che lo Stato parte non possa più reagire alla violazione dopo il suo accertamento: la Corte non dovrebbe perciò assumere *a priori* che il sistema legale domestico sia incapace della piena *restitutio in integrum*; il riconoscimento del diritto al risarcimento dovrebbe essere un *ultimum remedium*, che in alcune situazioni (violazioni dell'articolo 1 del primo protocollo o degli articoli 2 e 3 della Convenzione) si rivela anche l'unico. Ma affermarne l'unicità anche laddove è tecnicamente possibile significherebbe disconoscere l'obbligazione legale gravante sugli Stati parte (ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione) di esplorare pienamente le possibilità che il loro diritto interno offre per arrivare alla soluzione per eccellenza, che è quella ripristinatoria.

La più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Scozzari e Giunta contro Italia del 13 luglio 2000) ha confermato tale interpretazione, sviluppando le premesse di vincolatività già contenute nella Convenzione per adeguarla agli sviluppi della prassi internazionale: la Corte ha stabilito, per la prima volta in modo esplicito ed incisivo, che l'equa soddisfazione costituisce solo una delle conseguenze di una sentenza. Essa ha infatti chiaramente affermato che lo Stato condannato è chiamato non solo a versare agli interessati le somme eventualmente accordate a titolo di equa soddisfazione ma anche, e innanzi tutto, a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei ministri, le misure generali e-o, se del caso, individuali destinate a porre termine alla violazione constatata e a rimuov-

verne, per quanto possibile, le conseguenze (paragrafo 249 della sentenza). La Corte ha tenuto inoltre a precisare, e trattasi di un'altra rilevante novità, che lo Stato, sempre sotto il controllo del Comitato dei ministri, è libero di scegliere le modalità con cui adempiere tale obbligo a condizione che queste restino compatibili con le conclusioni della Corte (paragrafo 249, in fine, della sentenza).

Da un lato, quindi, le somme accordate a titolo di equa soddisfazione servono a compensare solo i danni ormai irreversibili (paragrafo 250 della sentenza), sicché l'equa soddisfazione acquista un ruolo sussidiario e l'obbligo primario derivante da una sentenza, se si tiene conto anche della sistematica dei paragrafi 249 e 250, è quello della cessazione della violazione e della rimozione dei suoi effetti, nella misura in cui, ovviamente, ciò sia ancora possibile. Dall'altro lato, lo Stato non gode più di una libertà assoluta nella scelta delle modalità con cui adempiere tale obbligo primario: la scelta dello Stato è sottoposta al «monitoraggio» del Comitato dei ministri ed è inoltre vincolata a parametri di valutazione precisi circa il carattere soddisfacente o meno delle misure generali/individuali adottate dallo Stato, costituiti dalle conclusioni della Corte.

Orbene, nella violazione delle disposizioni della Convenzione sul giusto processo (ravvisata dalla Corte nel caso Lucà) il giudice Zupanić indica la possibilità per definizione di *restitutio in integrum*: essa è offerta dal meccanismo della revisione, che già ai sensi dell'articolo 632 comma 1, lettera b), del codice di procedura penale italiano può essere richiesto dal procuratore generale presso la Corte di appello. Pertanto dare per scontato che tale rimedio non possa essere esercitato, ed esaurire la questione col riconoscimento di un mero risarcimento (come avvenuto nel caso Lucà), per l'autore della citata opinione è un'abdicazione assurda e preventiva delle ragioni del diritto. Ciò tanto più in quanto gli *errores in procedendo* che violano i diritti ricono-

sciuti dalla Convenzione, se accertati dalla Corte, non possono non avere una ricaduta invalidante sullo stesso esito processuale, rappresentato dalla sentenza interna: l'insufficienza della riparazione pecuniaria è particolarmente evidente quando siede ancora in prigione (come nel caso di Lucà) o in affidamento minorile (caso Scozzari) chi ha ricevuto dai giudici di Strasburgo il riconoscimento dell'illegittimità della procedura relativa. La separazione tra ingiustizia procedurale e suo risultato sostanziale (superata dal diritto interno, che ha oramai da tempo abbandonato il *male captum bene ritentum*, ma sopravvivente in quello pattizio dietro l'usbergo della concezione dualistica degli ordinamenti giuridici interno e internazionale) è stata smentita dal giudice Zupancič già nell'opinione allegata alla sentenza *Cable and Hood v. United Kingdom*: ma l'unica vera soluzione per sanare tale aberrazione è quella offerta dall'effettuare il processo *ex novo* mediante l'istituto della revisione.

È un invito già accolto in alcuni Stati, anche di *Civil law* dove, com'è noto, si frappongono i maggiori ostacoli ordinamentali ad una decisione meramente governativa che intenda dare attuazione ad una negoziazione diplomatica che dia seguito ad una condanna della Corte. I codici di diritto processuale, che pure hanno sempre registrato la presenza di un istituto idoneo a «sconsacrare» il giudicato ove fatti ad esso successivi dimostrino l'ingiustizia di una sentenza di condanna, per esempio sono stati modificati in Francia: ivi, con la legge n. 2000-516 del 15 giugno 2000 (articolo 89), pubblicata sul *Journal Officiel* del 16 giugno 2000, è stato introdotto l'articolo 626-1 del codice di procedura penale, ai sensi del quale «Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéficiaire de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la "satisfaction équitable" allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme».

L'istituto della revisione, proprio al fine di scongiurare il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale, necessita anche in Italia di una modifica che discende direttamente dagli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese con la firma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il procedimento stabilito per ricorrere alla corte di Strasburgo presuppone il passaggio in giudicato di una sentenza. È evidente che nel caso in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo censurasse la sentenza di un giudice italiano reo di aver violato il diritto alla difesa di un cittadino, quest'ultimo si verrebbe a trovare nella paradossale situazione di non poter ottenere una nuova pronuncia che gli consenta di avere giustizia. Il presente disegno di legge introduce la possibilità di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in tutti i casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo rilevi con sentenza che il cittadino non sia stato in condizione di esercitare il suo diritto ad una effettiva difesa.

Porre fine all'inadempimento italiano delle norme della Convenzione europea che sono di immediata applicazione nel nostro Paese e attribuiscono direttamente ed immediatamente dei diritti soggettivi perfetti - rientra nella più generale questione dell'inserimento nel nostro ordinamento di una adeguata considerazione dell'ordine di esecuzione della Convenzione recato dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. Attualmente, l'equo indennizzo necessita di un'attività di impulso diplomatico (la messa all'ordine del giorno del Comitato dei ministri) per essere erogato, e ciò comunque a carico del bilancio dello

Stato senza che si conoscano casi di rivalsa sulle amministrazioni locali o sui privati spesso all'origine della violazione riscontrata a Strasburgo. Si impone perciò di accelerare le pratiche di erogazione – apprestando un canale alternativo, quale l'attribuzione del valore di precetto direttamente ed immediatamente esecutivo alla sentenza europea – e, soprattutto, di uniformare la possibilità di rivalsa a quanto già previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 «legge Pinto» in merito alla comunicazione della condanna alla Procura generale della Corte dei conti.

Infine, la proposta di pubblicazione obbligatoria in Gazzetta, in lingua italiana, delle sentenze di condanna dell'Italia, deriva dalla necessità di garantire adeguata informazione alla giurisprudenza della Corte: questa necessità – soddisfatta in tal modo già in Romania – è un'esigenza evidenziata anche dal direttore generale dei diritti dell'uomo presso il Consiglio d'Europa, Pierre-Henri Imbert, nel citato saggio L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle decisioni del Comitato dei ministri in Documenti Giustizia, n. 1-2 del 2000, p. 252.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Revisione e revocazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 630 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*d*-bis) se sia stata accertata con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere *c*) e *d*), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;

d-ter) al di fuori del caso di cui alla precedente lettera, se sia stato accertato dalla

Corte europea dei diritti dell'uomo che la sentenza era stata pronunciata in violazione di disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, o dei suoi protocolli addizionali, purché la violazione sia stata constatata dalla Corte con sentenza definitiva ed abbia prodotto conseguenze di natura e gravità tali da non poter essere interamente sanate dal riconoscimento dell'equa riparazione ai sensi dell'articolo 41 della predetta Convenzione».

2. All'articolo 633 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nei casi previsti dall'articolo 630, comma 1, lettere d-*bis*) e d-*ter*), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

3. All'articolo 395 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-*bis*) Se sia stato accertato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che la sentenza era stata pronunciata in violazione di disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, o dei suoi protocolli addizionali, purché la violazione sia stata constatata dalla Corte con sentenza definitiva ed abbia prodotto conseguenze di natura e gravità tali da non poter essere interamente sanate dal riconoscimento dell'equo indennizzo ai sensi dell'articolo 41 della predetta Convenzione».

4. La domanda di revocazione per il caso di cui al numero 6-*bis*) dell'articolo 395 del codice di procedura civile, introdotto dal comma 3 del presente articolo, deve essere corredata di copia autentica della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La predetta domanda può essere pro-

posta anche dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 397 del codice di procedura civile. In deroga al quarto comma dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura civile, è ammessa la sospensione della sentenza della Corte di cassazione passata in giudicato per la quale sia avanzata domanda di revocazione per il caso di cui all'articolo 630, comma 1, lettere d-*bis* e d-*ter*, del codice di procedura penale, introdotte dal comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, numero 1, del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. Il precetto notificato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri è altresì comunicato, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità nei confronti dei soggetti che abbiano concorso a determinare l'inadempimento degli obblighi convenzionali, assunti dallo Stato italiano ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, accertato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Art. 4.

(Pubblicazione delle sentenze)

1. All'articolo 3, quinto comma, primo periodo, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, sono aggiunte le seguenti parole: «e quello delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo di condanna dell'Italia».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOL No. 14
TO THE CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
AND FUNDAMENTAL FREEDOMS,
AMENDING THE CONTROL SYSTEM
OF THE CONVENTION**

**PROTOCOLE N° 14
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME ET DES
LIBERTÉS FONDAMENTALES,
AMENDANT LE SYSTÈME DE
CONTRÔLE DE LA CONVENTION**

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

Vu la Résolution n° 1 et la Déclaration adoptées lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000 ;

Vu les Déclarations adoptées par le Comité des Ministres le 8 novembre 2001, le 7 novembre 2002 et le 15 mai 2003, lors de ses 109^e, 111^e et 112^e Sessions respectivement ;

Vu l'Avis n° 251 (2004), adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 28 avril 2004 ;

Considérant qu'il est nécessaire et urgent d'amender certaines dispositions de la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité à long terme du système de contrôle en raison principalement de l'augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ;

Considérant, en particulier, qu'il est nécessaire de veiller à ce que la Cour continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l'homme en Europe,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Le paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention est supprimé.

Article 2

L'article 23 de la Convention est modifié comme suit :

«Article 23 – Durée du mandat et révocation

- 1 Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
- 2 Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.
- 3 Les juges restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
- 4 Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.»

Article 3

L'article 24 de la Convention est supprimé.

Article 4

L'article 25 de la Convention devient l'article 24 et son libellé est modifié comme suit :

« Article 24 – Greffe et rapporteurs »

- 1 La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour.
- 2 Lorsqu'elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l'autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.»

Article 5

L'article 26 de la Convention devient l'article 25 («Assemblée plénière») et son libellé est modifié comme suit :

- 1 A la fin du paragraphe d, la virgule est remplacée par un point-virgule et le mot «et» est supprimé.
- 2 A la fin du paragraphe e, le point est remplacé par un point-virgule.
- 3 Un nouveau paragraphe f est ajouté, dont le libellé est :
«f fait toute demande au titre de l'article 26, paragraphe 2.»

Article 6

L'article 27 de la Convention devient l'article 26 et son libellé est modifié comme suit :

« Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre »

- 1 Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
- 2 A la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
- 3 Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
- 4 Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
- 5 Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.»

Article 7

Après le nouvel article 26, un nouvel article 27 est inséré dans la Convention, dont le libellé est :

« Article 27 – Compétence des juges uniques

- 1 Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l'article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
- 2 La décision est définitive.
- 3 Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la rayer pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire.»

Article 8

L'article 28 de la Convention est modifié comme suit :

« Article 28 – Compétence des comités

- 1 Un comité saisi d'une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 peut, par vote unanime,
 - a la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ; ou
 - b la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l'origine de l'affaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour.
- 2 Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
- 3 Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l'application de la procédure du paragraphe 1.b.»

Article 9

L'article 29 de la Convention est amendé comme suit :

- 1 Le libellé du paragraphe 1 est modifié comme suit : « Si aucune décision n'a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée. »
- 2 Est ajoutée à la fin du paragraphe 2 une nouvelle phrase, dont le libellé est : « Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément. »
- 3 Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 10

L'article 31 de la Convention est amendé comme suit :

- 1 A la fin du paragraphe a, le mot « et » est supprimé.

- 2 Le paragraphe b devient le paragraphe c et un nouveau paragraphe b est inséré, dont le libellé est :

«b se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l'article 46, paragraphe 4 ; et»

Article 11

L'article 32 de la Convention est amendé comme suit :

A la fin du paragraphe 1, une virgule et le nombre 46 sont insérés après le nombre 34.

Article 12

Le paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention est modifié comme suit :

- «3 La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34 lorsqu'elle estime :
- a que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou
 - b que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne.»

Article 13

Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à la fin de l'article 36 de la Convention, dont le libellé est :

- «3 Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.»

Article 14

L'article 38 de la Convention est modifié comme suit :

«Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire

La Cour examine l'affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.»

Article 15

L'article 39 de la Convention est modifié comme suit :

«Article 39 – Règlements amiables

- 1 A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
- 2 La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.

- 3 En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
- 4 Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l'exécution des termes du règlement amiable tels qu'ils figurent dans la décision.»

Article 16

L'article 46 de la Convention est modifié comme suit:

«Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts

- 1 Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
- 2 L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
- 3 Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
- 4 Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.
- 5 Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.»

Article 17

L'article 59 de la Convention est amendé comme suit:

- 1 Un nouveau paragraphe 2 est inséré, dont le libellé est:
«2 L'Union européenne peut adhérer à la présente Convention.»
- 2 Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 3, 4 et 5.

Dispositions finales et transitoires

Article 18

- 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
 - a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
 - b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 19

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 18.

Article 20

- 1 A la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s'appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour ainsi qu'à tous les arrêts dont l'exécution fait l'objet de la surveillance du Comité des Ministres.
- 2 Le nouveau critère de recevabilité inséré par l'article 12 du présent Protocole dans l'article 35; paragraphe 3.b de la Convention, ne s'applique pas aux requêtes déclarées recevables avant l'entrée en vigueur du Protocole. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent Protocole, seules les Chambres et la Grande Chambre de la Cour peuvent appliquer le nouveau critère de recevabilité.

Article 21

A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, la durée du mandat des juges accomplissant leur premier mandat est prolongée de plein droit pour atteindre un total de neuf ans. Les autres juges terminent leur mandat, qui est prolongé de plein droit de deux ans.

Article 22

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe :

- a toute signature ;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
- c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 19 ; et
- d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 13th day of May 2004, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 13 mai 2004, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, 20 July 2004

The Director General of Legal Affairs
of the Council of Europe,

Le Directeur Général des Affaires Juridiques
du Conseil de l'Europe,



GUY DE VEL



Council of Europe Treaty Series No. 194

PROTOCOL No. 14
TO THE CONVENTION
FOR THE PROTECTION
OF HUMAN RIGHTS
AND FUNDAMENTAL FREEDOMS,
AMENDING THE CONTROL SYSTEM
OF THE CONVENTION

Preamble

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Having regard to Resolution No. 1 and the Declaration adopted at the European Ministerial Conference on Human Rights, held in Rome on 3 and 4 November 2000;

Having regard to the Declarations adopted by the Committee of Ministers on 8 November 2001, 7 November 2002 and 15 May 2003, at their 109th, 111th and 112th Sessions, respectively;

Having regard to Opinion No. 251 (2004) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 28 April 2004;

Considering the urgent need to amend certain provisions of the Convention in order to maintain and improve the efficiency of the control system for the long term, mainly in the light of the continuing increase in the workload of the European Court of Human Rights and the Committee of Ministers of the Council of Europe;

Considering, in particular, the need to ensure that the Court can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe,

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 2 of Article 22 of the Convention shall be deleted.

Article 2

Article 23 of the Convention shall be amended to read as follows:

"Article 23 - Terms of office and dismissal

- 1 The judges shall be elected for a period of nine years. They may not be re-elected.
- 2 The terms of office of judges shall expire when they reach the age of 70.
- 3 The judges shall hold office until replaced. They shall, however, continue to deal with such cases as they already have under consideration.
- 4 No judge may be dismissed from office unless the other judges decide by a majority of two-thirds that that judge has ceased to fulfil the required conditions."

Article 3

Article 24 of the Convention shall be deleted.

Article 4

Article 25 of the Convention shall become Article 24 and its text shall be amended to read as follows:

"Article 24 - Registry and rapporteurs

- 1 The Court shall have a registry, the functions and organisation of which shall be laid down in the rules of the Court.
- 2 When sitting in a single-judge formation, the Court shall be assisted by rapporteurs who shall function under the authority of the President of the Court. They shall form part of the Court's registry."

Article 5

Article 26 of the Convention shall become Article 25 ("Plenary Court") and its text shall be amended as follows:

1 At the end of paragraph d, the comma shall be replaced by a semi-colon and the word "and" shall be deleted.

2 At the end of paragraph e, the full stop shall be replaced by a semi-colon.

3 A new paragraph f shall be added which shall read as follows:

"f make any request under Article 26, paragraph 2."

Article 6

Article 27 of the Convention shall become Article 26 and its text shall be amended to read as follows:

"Article 26 - Single-judge formation, committees, Chambers and Grand Chamber

- 1 To consider cases brought before it, the Court shall sit in a single-judge formation, in committees of three judges, in Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The Court's Chambers shall set up committees for a fixed period of time.
- 2 At the request of the plenary Court, the Committee of Ministers may, by a unanimous decision and for a fixed period, reduce to five the number of judges of the Chambers.
- 3 When sitting as a single judge, a judge shall not examine any application against the High Contracting Party in respect of which that judge has been elected.
- 4 There shall sit as an *ex officio* member of the Chamber and the Grand Chamber the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned. If there is none or if that judge is unable to sit, a person chosen by the President of the Court from a list submitted in advance by that Party shall sit in the capacity of judge.

- 5 The Grand Chamber shall also include the President of the Court, the Vice-Presidents, the Presidents of the Chambers and other judges chosen in accordance with the rules of the Court. When a case is referred to the Grand Chamber under Article 43, no judge from the Chamber which rendered the judgment shall sit in the Grand Chamber, with the exception of the President of the Chamber and the judge who sat in respect of the High Contracting Party concerned."

Article 7

After the new Article 26, a new Article 27 shall be inserted into the Convention, which shall read as follows:

"Article 27 - Competence of single judges

- 1 A single judge may declare inadmissible or strike out of the Court's list of cases an application submitted under Article 34, where such a decision can be taken without further examination.
- 2 The decision shall be final.
- 3 If the single judge does not declare an application inadmissible or strike it out, that judge shall forward it to a committee or to a Chamber for further examination."

Article 8

Article 28 of the Convention shall be amended to read as follows:

"Article 28 - Competence of committees

- 1 In respect of an application submitted under Article 34, a committee may, by a unanimous vote,
- a declare it inadmissible or strike it out of its list of cases, where such decision can be taken without further examination; or
 - b declare it admissible and render at the same time a judgment on the merits, if the underlying question in the case, concerning the interpretation or the application of the Convention or the Protocols thereto, is already the subject of well-established case-law of the Court.
- 2 Decisions and judgments under paragraph 1 shall be final.
- 3 If the judge elected in respect of the High Contracting Party concerned is not a member of the committee, the committee may at any stage of the proceedings invite that judge to take the place of one of the members of the committee, having regard to all relevant factors, including whether that Party has contested the application of the procedure under paragraph 1.b."

Article 9

Article 29 of the Convention shall be amended as follows:

- 1 Paragraph 1 shall be amended to read as follows: "If no decision is taken under Article 27 or 28, or no judgment rendered under Article 28, a Chamber shall decide on the admissibility and merits of individual applications submitted under Article 34. The decision on admissibility may be taken separately."
- 2 At the end of paragraph 2 a new sentence shall be added which shall read as follows: "The decision on admissibility shall be taken separately unless the Court, in exceptional cases, decides otherwise."
- 3 Paragraph 3 shall be deleted.

Article 10

Article 31 of the Convention shall be amended as follows:

- 1 At the end of paragraph a, the word "and" shall be deleted.
- 2 Paragraph b shall become paragraph c and a new paragraph b shall be inserted and shall read as follows:

"b decide on issues referred to the Court by the Committee of Ministers in accordance with Article 46, paragraph 4; and".

Article 11

Article 32 of the Convention shall be amended as follows:

At the end of paragraph 1, a comma and the number 46 shall be inserted after the number 34.

Article 12

Paragraph 3 of Article 35 of the Convention shall be amended to read as follows:

- "3 The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 if it considers that :
 - a the application is incompatible with the provisions of the Convention or the Protocols thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the right of individual application; or
 - b the applicant has not suffered a significant disadvantage, unless respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto requires an examination of the application on the merits and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal."

Article 13

A new paragraph 3 shall be added at the end of Article 36 of the Convention, which shall read as follows:

- "3 In all cases before a Chamber or the Grand Chamber, the Council of Europe Commissioner for Human Rights may submit written comments and take part in hearings."

Article 14

Article 38 of the Convention shall be amended to read as follows:

"Article 38 - Examination of the case

The Court shall examine the case together with the representatives of the parties and, if need be, undertake an investigation, for the effective conduct of which the High Contracting Parties concerned shall furnish all necessary facilities."

Article 15

Article 39 of the Convention shall be amended to read as follows:

"Article 39 - Friendly settlements

- 1 At any stage of the proceedings, the Court may place itself at the disposal of the parties concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto.
- 2 Proceedings conducted under paragraph 1 shall be confidential.
- 3 If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list by means of a decision which shall be confined to a brief statement of the facts and of the solution reached.
- 4 This decision shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise the execution of the terms of the friendly settlement as set out in the decision."

Article 16

Article 46 of the Convention shall be amended to read as follows:

"Article 46 - Binding force and execution of judgments

- 1 The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.
- 2 The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution.
- 3 If the Committee of Ministers considers that the supervision of the execution of a final judgment is hindered by a problem of interpretation of the judgment, it may refer the matter to the Court for a ruling on the question of interpretation. A referral decision shall require a majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the Committee.
- 4 If the Committee of Ministers considers that a High Contracting Party refuses to abide by a final judgment in a case to which it is a party, it may, after serving formal notice on that Party and by decision adopted by a majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the Committee, refer to the Court the question whether that Party has failed to fulfil its obligation under paragraph 1.

- 5 If the Court finds a violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers for consideration of the measures to be taken. If the Court finds no violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers, which shall close its examination of the case."

Article 17

Article 59 of the Convention shall be amended as follows:

- 1 A new paragraph 2 shall be inserted which shall read as follows:
- "2 The European Union may accede to this Convention."
- 2 Paragraphs 2, 3 and 4 shall become paragraphs 3, 4 and 5 respectively.

Final and transitional provisions

Article 18

- 1 This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 19

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 18.

Article 20

- 1 From the date of the entry into force of this Protocol, its provisions shall apply to all applications pending before the Court as well as to all judgments whose execution is under supervision by the Committee of Ministers.
- 2 The new admissibility criterion inserted by Article 12 of this Protocol in Article 35, paragraph 3.b of the Convention, shall not apply to applications declared admissible before the entry into force of the Protocol. In the two years following the entry into force of this Protocol, the new admissibility criterion may only be applied by Chambers and the Grand Chamber of the Court.

Article 21

The term of office of judges serving their first term of office on the date of entry into force of this Protocol shall be extended *ipso jure* so as to amount to a total period of nine years. The other judges shall complete their term of office, which shall be extended *ipso jure* by two years.

Article 22

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 19; and
- d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 13th day of May 2004, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Traduzione¹

**Protocollo n. 14
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema
di controllo della Convenzione**

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

viste la Risoluzione n. 1 e la Dichiarazione adottate in occasione della Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo, tenutasi a Roma il 3 e 4 novembre 2000;

viste le Dichiarazioni adottate dal Comitato dei Ministri l'8 novembre 2001, il 7 novembre 2002 e il 15 maggio 2003, in occasione rispettivamente della sua 109ª, 111ª e 112ª Sessione;

visto il Parere n. 251 (2004) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 aprile 2004;

considerata la necessità impellente di emendare talune disposizioni della Convenzione al fine di conservare e rafforzare l'efficacia a lungo termine del sistema di controllo, principalmente a seguito del continuo aumento del carico di lavoro della Corte europea dei Diritti dell'Uomo e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

considerata in particolare la necessità di provvedere affinché la Corte continui a svolgere un ruolo prioritario nella protezione dei diritti dell'uomo in Europa,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione è soppresso.

Art. 2

L'articolo 23 della Convenzione è modificato come segue:

«Art. 23 Durata del mandato e revoca

- 1. I giudici vengono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.*
- 2. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.*

¹ Traduzione del testo originale inglese e francese.

Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione

3. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.

4. Nessun giudice può essere revocato dall'incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.»

Art. 3

L'articolo 24 della Convenzione è soppresso.

Art. 4

L'articolo 25 della Convenzione diviene l'articolo 24 e il suo tenore è modificato come segue:

«Art. 24 Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni e organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.

2. Quando siede nella composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che svolgono le loro funzioni sotto la supervisione del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.»

Art. 5

L'articolo 26 della Convenzione diviene l'articolo 25 («Assemblea plenaria») e il suo tenore è modificato come segue:

1. Alla fine del paragrafo d, la virgola è sostituita con un punto e virgola e il termine «c» è soppresso.

2. Alla fine del paragrafo e, il punto è sostituito con un punto e virgola.

3. È aggiunto un nuovo paragrafo f, il cui tenore è:

«f) presenta l'istanza di cui al paragrafo 2 dell'articolo 26.»

Art. 6

L'articolo 27 della Convenzione diviene l'articolo 26 e il suo tenore è modificato come segue:

«Art. 26 Giudice unico, comitati, sezioni e sezione allargata

1. Per l'esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede nella composizione di giudice unico, in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici e in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.

Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione

2. Su istanza dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, mediante decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero dei giudici delle sezioni.

3. Un giudice che siede in qualità di giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale tale giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto a titolo di un'Alta Parte contraente parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata. In caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte tra quelle figuranti su una lista previamente presentata da tale Parte.

5. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando una causa è deferita alla sezione allargata in virtù dell'articolo 43, non può sedere nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dell'Alta Parte interessata.»

Art. 7

Dopo il nuovo articolo 26, è inserito nella Convenzione un nuovo articolo 27 il cui tenore è il seguente:

«Art. 27 Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame.

2. La decisione è definitiva.

3. Se non dichiara irricevibile o non cancella dal ruolo un ricorso, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una sezione per ulteriore esame.»

Art. 8

L'articolo 28 della Convenzione è modificato come segue:

«Art. 28 Competenza dei comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 può, con voto unanime,

- a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame; o
- b) dichiararlo ricevibile e pronunciare nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.

Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione

2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3. Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte alla procedura non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.)»

Art. 9

L'articolo 29 della Convenzione è emendato come segue:

1. Il tenore del paragrafo 1 è modificato come segue: «Se non viene presa alcuna decisione in virtù degli articoli 27 e 28 e non viene emessa alcuna sentenza in virtù dell'articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.»

2. Alla fine del paragrafo 2 è aggiunto un nuovo periodo il cui tenore è il seguente: «Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.»

3. Il paragrafo 3 è soppresso.

Art. 10

L'articolo 31 della Convenzione è emendato come segue:

1. Alla fine della lettera a, il termine «e» è soppresso.

2. La lettera b diviene la lettera c ed è inserita una nuova lettera b il cui tenore è il seguente:

«b) si pronuncia sulle questioni per le quali il Comitato dei Ministri ha adito la Corte in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4; c)»

Art. 11

L'articolo 32 della Convenzione è emendato come segue:

Alla fine del paragrafo 1, dopo il numero 34 sono inseriti una virgola e il numero 46.

Art. 12

Il paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione è modificato come segue:

«3) La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 qualora:

a) lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo; o

Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione

- b) il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l'esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la rievacuazione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale.»

Art. 13

Alla fine dell'articolo 36 della Convenzione è aggiunto un nuovo paragrafo 3, il cui tenore è il seguente:

«3) Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, il Commissario per i Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze.»

Art. 14

L'articolo 38 della Convenzione è modificato come segue:

«Art. 38 Esame della causa

La Corte esamina la causa con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede a un'indagine, per la cui conduzione efficace le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie.»

Art. 15

L'articolo 39 della Convenzione è modificato come segue:

«Art. 39 Composizione amichevole

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della causa che si ispiri al rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 è riservata.

3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l'esecuzione dei termini della composizione amichevole previsti dalla decisione.»

Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione

Art. 16

L'articolo 46 della Convenzione è modificato come segue:

«Art. 46 Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà d'interpretazione di tale sentenza, può adire la Corte affinché essa si pronunci su tale questione d'interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, può, dopo aver ammonito detta Parte, deferire alla Corte, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di sedere nel Comitato, la questione del rispetto da parte di tale Stato membro dell'obbligo di cui al paragrafo 1.
5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri affinché esamini le misure da adottare. Se la Corte accerta che non vi è stata una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri, il quale dichiara concluso il suo esame.»

Art. 17

L'articolo 59 della Convenzione è emendato come segue:

1. È iscritto un nuovo paragrafo 2, il cui tenore è il seguente:
«2) L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.»
2. I paragrafi 2, 3 e 4 divengono rispettivamente i paragrafi 3, 4 e 5

Disposizioni finali e transitorie

Art. 18

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:

- a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
- b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 19

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 20

1. All'entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte e a tutte le sentenze la cui esecuzione sottostà al controllo del Comitato dei Ministri.

2. Il nuovo criterio di ricevibilità introdotto dall'articolo 12 del presente Protocollo all'articolo 35 paragrafo 3.b della Convenzione non si applica ai ricorsi dichiarati irricevibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. Nel corso dei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Protocollo, soltanto le sezioni e la sezione allargata possono applicare il nuovo criterio di ricevibilità.

Art. 21

All'entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici che assolvono il loro primo mandato è portata di pieno diritto a nove anni complessivi. Gli altri giudici concludono il loro mandato, che è prolungato di pieno diritto di due anni.

Art. 22

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 19; e
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.

Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 13 maggio 2004, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invia copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.

(Seguono le firme)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Sanz' or similar, written in a cursive style.